

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 aprile 2022, n. 129

VAS-1858- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano denominato: "Variante al Piano di Lottizzazione "San Francesco" - Zona C2.". Autorità procedente: Comune di Sammichele di Bari (BA).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.324 del 27/07/2021 con cui è stato assegnato, sino al 20.05.2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica*" all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la

verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 24/02/2022 il Comune Sammichele di Bari – Area Tecnica - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_245354_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - F_245359_Parere Regione ex art. 89 380_2001.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 - F_245364_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - F_245369_TAVOLE VARIANTE PL.rar- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245375_Det.Reg._n. 226_20.07.2021.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 - F_245381_Delib. Comm.su PdL n 57.2012.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 - F_245387_Conf. urb. Prog. Fatt. Variante.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 - F_245393_PdL approv. 2012_part3.rar- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245399_PdL APPROVATO 2012_Tav 1.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245405_PdL APPROVATO 2012_Tav 2.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245411_PdL APPROVATO 2012_Tav 3.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245417_PdL APPROVATO 2012_Tav 4.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245423_PdL APPROVATO 2012_Tav 5.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245429_PdL APPROVATO 2012_Tav 6.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245435_PdL APPROVATO 2012_Tav 7.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245445_PdL APPROVATO 2012_Tav 8.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245451_PdL APPROVATO 2012_Tav 9.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245457_PdL APPROVATO 2012_Tav 10.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245463_PdL APPROVATO 2012_Tav 11.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_245469_PdL APPROVATO 2012_Tav 12.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Sammichele di Bari – Area Tecnica provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:

“VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;”
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:

- in data 24/02/2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://www.sit.puglia.it/auth/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/24/02/2022/0002397, con cui comunicava al Comune di Sammichele di Bari– Area Tecnica la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 24/03/2022 inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/24/03/2022/0003919, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Sammichele – Area Tecnica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 3919/2022 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio.

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- *“In data 24.03.2005, [...], fu presentata [...], il Piano di Lottizzazione Convenzionato denominato “Piano di Lottizzazione San Francesco”, come previsto dagli articoli 38 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;”* (Cfr: F_245354_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf);
- *“Con Deliberazione del Commissario n. 57 del 19.03.2012 [...] veniva approvato il Piano di Lottizzazione denominato “San Francesco””* (Cfr: F_245354_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf);
- *“In data 21.09.2020, veniva presentata, [...] “Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti [...]”* (Cfr: F_245354_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf);
- *“In data 29.09.2020 il Responsabile dell'allora Area Tecnica [...], dichiarava la conformità urbanistica dell'intervento oggetto del Progetto di Fattibilità “Realizzazione di Residenza Sanitaria Assistita in continuità assistenziale con un centro di riabilitazione ex art.26;”* (Cfr: F_245354_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf);
- *“La variante proposta interessa, come espressamente citato nella relazione tecnica a firma del Progettista incaricato dai lottizzanti, “esclusivamente il lotto n. 13 di edilizia privata ed i lotti n. 1 e n. 2 di edilizia pubblica e, pertanto, non incide sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuisce la dotazione di aree per servizi pubblici”, come rappresentato nelle allegate tavole n. 5, 8, 11 e 12, in variante alle tavole del piano;”* (Cfr: F_245354_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf);
- *“Lo schema di convenzione uniformato a quello approvato con delibera di C.C. n.11 del 07.04.2008 in merito alle varianti al Piano di Lottizzazione all'art.14 comma 1 recita: “È consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione in Consiglio Comunale di preventiva variante, modificazioni planimetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.”*(Cfr: F_F_245369_TAVOLE VARIANTE PL- VARIANTE PdL RT);
- *“L'elaborato “Tav.8/ Rev - Edilizia residenziale privata - Lotti da n.7 a n.14” evidenzia le modifiche apportate al Lotto N.13 attraverso la creazione dei Lotti N.13/ A e 13/ B; questi ultimi rispetteranno quanto già previsto per il Lotto N.13 dalle N. T.A. del Piano di Lottizzazione approvato.”* (Cfr: F_F_245369_TAVOLE VARIANTE PL- VARIANTE PdL RT);
- *“Gli indici ed i parametri urbanistici sono tutti conformi a quanto prescritto dall'art. 40 delle N.T.A. del P.R.G.;”* (Cfr: F_F_245369_TAVOLE VARIANTE PL- VARIANTE PdL RT);
- *“La variante non comporta modifiche al perimetro del comparto e alla dotazione a standard del Piano di*

Lottizzazione approvato dalla Deliberazione del Commissario n. 57 del 19.03.2012” (Cfr: F_245354_Det. n.61 del 24.02.2022.pdf);

VERIFICATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la variante al piano di lottizzazione che trattasi soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento in parola in quanto:

- consiste nella suddivisione del lotto n.13 (edilizia privata) in due lotti n.13/A e n.13/B e nella variazione dei lotti n.1 e n.2 (edilizia pubblica) , in particolare *“Lotto n.1 rappresenta il nuovo lotto dove si intendono realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica”* mentre il *“Lotto n. 2 rappresenta il nuovo lotto dove si intende realizzare la RSA (residenza sanitaria assistita)”*; senza variazione dei parametri complessivi come indicato nella *“Relazione Tecnica di Variante”* e desumibile nelle tabelle riportate nelle tavole di variante *“TAV_5_Rev.pdf; TAV_8_Rev.pdf; TAV_11_Rev.pdf; TAV_12_Rev.pdf”*
- non determina l'aumento dei parametri e degli indici complessivi del piano di lottizzazione, né variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee, dei contesti territoriali o alle relative destinazioni d'uso ammesse, come si evince dalle dimostrazioni riportate nelle tabelle rinvenienti negli allegati grafici e, per quanto attiene alle destinazioni, come riportato nella *“Relazione Tecnica della Variante” “[...] in merito alle destinazioni d'uso l'art.2 delle N.T.A. del Piano di Lottizzazione prevede che “negli edifici destinati all'edilizia residenziale sia privata che pubblica oltre alle abitazioni sono consentite le seguenti attività: studi professionali e simili, laboratori per arti e mestieri, attività commerciali di vicinato (esclusi grandi magazzini e centri commerciali), istituti privati per l'istruzione, alberghi, case per anziani, ambienti per la cultura, per attività sociali, per lo svago e palestre private”*. Pertanto, si ritiene che le RSA (residenza sanitaria assistita) sia compatibile con le destinazioni d'uso ammesse”
- non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale, come evidenziato a pagina 5 e 6 della relazione tecnica, e come riportato nella tabella presenti negli elaborati di variante sopracitati (allegato F_245369_TAVOLE VARIANTE PL);
- non produce una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, come dimostrato nell'elaborato Tav. 5 Rev *“Planimetria generale e verifica Standards”*, tabella riassuntiva (Verifica Standard artt. 5 e 6 NTA del PRG) .

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Sammichele di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di adozione e/o approvazione della variante;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla *“Variante al Piano di Lottizzazione “San Francesco” - Zona C2.”*, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "**Variante al Piano di Lottizzazione "San Francesco" - Zona C2.**" demandando al Comune di Sammichele, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento finale di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla "Variante al Piano di Lottizzazione "San Francesco" - Zona C2." pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante stessa, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Sammichele di Bari – Area Tecnica, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale (<https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r-r-18-2013#mains>), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii..
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)